


**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC**

COMUNE DI SPILIMBERGO



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

Approvato con deliberazione consiliare n. del
In vigore dal 01/01/2014

INDICE

- Art. 1. Oggetto del regolamento
- Art. 2. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 3. Soggetto attivo
- Art. 4. Soggetti passivi
- Art. 5. Locali ed aree soggetti al tributo
- Art. 6. Localo ed aree non soggetti al tributo
- Art. 7. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico
- Art. 8. Riduzione della superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali non assimilati
- Art. 9. Determinazione della superficie tassabile
- Art.10. Obbligazione tributaria
- Art.11. Classificazione delle utenze
- Art.12. Determinazione delle tariffe
- Art.13. Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
- Art.14. Riduzione per zone non servite
- Art.15. Riduzione per mancato svolgimento del servizio
- Art.16. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art.17. Riduzioni per le utenze non domestiche
- Art.18. Interventi a favore di soggetti in situazione di disagio economico-sociale
- Art.19. Esenzioni
- Art.20. Cumulabilità di riduzioni e agevolazioni
- Art.21. Istituzioni scolastiche statali
- Art.22. Tributo provinciale
- Art.23. Tari giornaliera
- Art.24. Dichiarazione
- Art.25. Riscossione
- Art.26. Rimborsi e compensazioni
- Art.27. Importi minimi
- Art.28. Dilazioni di pagamento
- Art.29. Attività di controllo e accertamento
- Art.30. Sanzioni ed interessi
- Art.31. Riscossione coattiva
- Art.32. Contenzioso
- Art.33. Entrata in vigore e norme finali
- Art.34. Clausola di adeguamento

ALLEGATO A – UTENZE DOMESTICHE – Classificazione ed indici per la determinazione della parte fissa e di quella variabile della tariffa

ALLEGATO B – UTENZE NON DOMESTICHE – Classificazione ed indici per la determinazione della parte fissa e di quella variabile della tariffa

Art.1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 disciplina l'Imposta unica comunale – IUC, limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti – TARI, di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n.147, e successive modifiche ed integrazioni.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione del precedente Tributo sui rifiuti, la Tassa sui rifiuti – TARI, a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
3. La gestione dei rifiuti è disciplinata da apposito Regolamento comunale di servizio a cui si fa rinvio per la classificazione dei rifiuti e dei criteri di assimilazione degli stessi.
4. L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria. E' corrisposta in base a tariffa, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art.2. PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art.3. SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili ad esso. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art.4. SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono, occupano o detengono, a qualsiasi titolo, i locali e le aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune. In caso di pluralità di possessori, occupanti o detentori quindi, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche se non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per il locali od aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritto derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
4. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tassa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.

Art.5. LOCALI ED AREE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da almeno tre lati verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati. A tal fine l'arredo, le attrezzature e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acqua, energia elettrica è condizione sufficiente a far presumere la detenzione o conduzione dell'immobile o di un'area finché queste condizioni permangono.
 - b) Le aree scoperte operative, intendendo per tali le aree dove si svolgono attività economiche;
 - c) Tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione se costituiscono aree operative di attività economiche;
 - d) Le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati, fiere, mostre ed attività similari;
 - e) I locali accessori a quelli di cui alla lettera a) anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale.

In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei soppressi prelievi abbiano subito variazioni da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

Art.6. LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non son soggetti alla Tassa sui rifiuti i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- Utenze domestiche

- a. Locali inutilizzati e completamente sgombri di arredi e privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica); nel caso in cui le utenze siano condominiali e quindi non disattivabili autonomamente, deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali;
- b. Balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse, pensiline;
- c. Solai, sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- d. Centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone od operatori;
- e. Parcheggi scoperti ad uso privato;
- f. Locali con altezza non uniforme solo per la parte inferiore a mt. 1,5;
- g. Unità immobiliari inagibili o non abitabili, purché di fatto non utilizzate o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, purché tali circostanze siano confermate da idonea documentazione.

- Utenze non domestiche

- a. Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, silos, celle frigorifere, forni di panificazione, forni e cabine di

verniciatura, altiforni, ove non è compatibile, o non si abbia di regola la presenza di persone od operatori;

- b. Unità immobiliari inagibili oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento o, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.
 - c. Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'attività agricola insistenti sul fondo agricolo, destinati al mero deposito di attrezzi agricoli, fienili, silos, serre. Sono comunque assoggettabili a tassa le parti abitative delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e florovivaistica.
 - d. Aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - e. Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimento industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - f. Aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali ed aree tassabili che non siano aree operative;
 - g. Locali ed aree riservati al solo esercizio dell'attività sportiva. Sono invece tassabili i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi dall'attività sportiva, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, sosta gratuita di veicoli, accesso e simili;
 - h. aree impraticabili, intercluse da recinzione o non presidiate;
 - i. aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - j. aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
 - k. locali adibiti esclusivamente all'esercizio dei culti ammessi nello Stato (chiese e sagrestie);
 - l. con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti sono escluse le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automatico dei veicoli e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita di veicoli della area di servizio e dal lavaggio. Restano quindi soggetti a tributo i locali e le aree operative, nonché l'area della proiezione di piano della pensilina o, in mancanza la superficie convenzionale di mq.20 per ogni colonnina di erogazione.
2. Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
 3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

**Art.7. ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI
AL SERVIZIO PUBBLICO.**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al comma precedente, i magazzini impiegati

esclusivamente per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano pertanto tassabili quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in un altro processo produttivo che non comporti la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilati da parte della medesima attività.

3. Non sono soggetti a tassa i locali ed aree delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private ove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti sanitari o radioattivi: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece assoggettati al tributo: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le sale d'aspetto, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dal tributo.

Art.8. RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE PER CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI O ASSIMIATI E RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI.

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora la superficie da assoggettare alla tassa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali o le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie imponibile è calcolata considerando, rispetto all'intera superficie dei locali o delle aree, le percentuali di riduzione di seguito indicate:

DESCRIZIONE ATTIVITA'	PERCENTUALE DI RIDUZIONE SUPERFICIE
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici ed odontotecnici, laboratori di analisi	35 %
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	25%
Officine per riparazioni veicoli, gommisti e autocarrozzerie, officine di carpenteria metallica	45%
Elettrauto	35%
Caseifici e cantine vinicole	70%
Falegnamerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie ceramiche e smalterie, autocarrozzerie, officine metal meccaniche	45%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, attività di lavorazione del marmo e di altre pietre affini, vetro e attività musive	25%
Laboratori fotografici ed eliografici	25%
Allestimenti pubblicitari, insegne luminose; lavorazione materie plastiche, vetro e vetroresina	25%
Lavorazione materie plastiche e vetroresine	25%
Qualsiasi altra attività non prevista nelle categorie precedenti	20%

Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

2. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei

rifiuti o sostanze, indicando l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, distinti per codice CER);

b) comunicare, a pena di decadenza, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (copia del formulario di identificazione dei rifiuti, del MUD, o altro documento dimostrativo).

Art.9. DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art.1, comma 647 della Legge n.147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari indicate al comma 1, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. N.138/1998.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle di cui al comma 1 la superficie imponibile rimane quella calpestabile.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50 mq; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Art.10. OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione e cessa l'ultimo giorno del mese in cui termina il possesso, l'occupazione o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito al successivo art. 24.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un incremento oppure una riduzione di tariffa, producono effetti dal mese successivo a quello di effettiva variazione.

Art.11. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE.

1. La TARI prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica:
 - a. Per utenza domestica si intende l'unità immobiliare destinata ad abitazione privata, anche se non occupata in modo continuativo e stabile nel corso dell'anno o tenuta a disposizione da coloro che ne hanno il possesso o la detenzione.
 - b. Le utenze non domestiche sono classificate, secondo i propri utilizzi e destinazioni d'uso, in categorie di attività omogenee in relazione alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato "B" del presente regolamento.
2. Ai fini della determinazione del numero degli occupanti, le utenze domestiche si distinguono in:
 - a. Domestiche residenti: sono le utenze riferite ad abitazioni occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica. Il numero dei componenti è quello risultante dai registri anagrafici comunali alla data del primo gennaio di ogni anno. Le variazioni del numero di essi, dopo tale data, troveranno applicazione dall'anno successivo a quello in cui sono intervenute. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi

dimoranti; questi componenti devono essere dichiarati con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 24.

Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quello di cui alle risultanze anagrafiche, solo nei casi di:

- Documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centro residenziali, comunità di recupero;
- Stabile domiciliazione al di fuori del Comune o all'estero per motivi di studio o di lavoro, debitamente documentata con dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro o da autorità competente.

- b. Domestiche non residenti: sono le utenze riferite ad abitazioni occupate o detenute da persone che hanno stabilito la propria residenza anagrafica in altra unità immobiliare o fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione tariffaria determinata per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti par a due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità.

Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

3. Nelle unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti.
4. La classificazione delle utenze non domestiche viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli uffici competenti, nonché al codice ATECO dell'attività, a quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (es. dall'iscrizione alla CCIAA), o comunque dall'attività effettivamente svolta in via prevalente. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo IVA.
5. Se all'interno dei medesimi locali od aree scoperte sono esercitate, da parte del medesimo soggetto, più attività diversamente classificate, per le quali non si possibile distinguere esattamente le rispettive superfici occupate, la tariffazione è applicata in base all'attività prevalente in relazione alle superfici occupate.
6. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo le disposizioni del presente articolo, è unica anche se le superfici occupate per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso e/o sono ubicate in luoghi diversi.

Art.12. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidata su base mensile.
2. Il Consiglio comunale approva le tariffe della tassa entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
3. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, di quelli ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico. Esse sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo individuate dal D.P.R. n.158/1999, e devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio medesimo ed approvato dall'organo competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo inesigibili.
4. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. n.158/1999.

5. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica; quest' ultima a sua volta è suddivisa in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'Allegato "B" del presente regolamento.
6. La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
7. I costi fissi e i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire, in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi di gestione del servizio.
8. Con la deliberazione di determinazione delle tariffe il Comune stabilisce:
 - a. La ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. I coefficienti di produttività "Ka", "Kb", "Kc" e "Kd" previsti dalle tabelle di cui all'allegato 1 al D.P.R. n.158/1999, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti.

Art. 14. ZONE NON SERVITE.

1. La Tassa sui rifiuti è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Se la distanza dal più vicino punto di raccolta sia superiore ai 500 metri, con esclusione dal calcolo delle distanze dei percorsi su proprietà privata, la tassa è ridotta, sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa, nella misura del 60 %
2. La riduzione di cui al presente articolo deve essere richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 24 e decorre dal primo giorno dell'anno successivo al quello della specifica richiesta.

Art. 15. MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la TARI è dovuta dai contribuenti nella misura massima del 20 %.

Art. 16. RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE.

1. A norma dell'art.1, comma 658 della Legge n.147/2013, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
2. A favore delle utenze domestiche che dichiarino di provvedere al compostaggio domestico, è concessa una riduzione pari al 20% della quota variabile della tariffa. Per beneficiare della riduzione il contribuente è tenuto alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita richiesta di riduzione. Il Comune ha la facoltà di effettuare controlli periodici per accertare la veridicità di quanto attestato dal contribuente.
3. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo, ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni è prevista l'applicazione della riduzione pari al 20%, sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa.
4. Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora abitale per più di sei mesi l'anno all'estero è prevista l'applicazione della riduzione pari al 20% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa.
5. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato, da presentare entro il 31 dicembre. Esse avranno effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione, salvo che non siano prodotte contestualmente alla dichiarazione di inizio

occupazione/detenzione, possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.

6. Le richieste di cui al comma precedente saranno valide anche per le annualità successive, purché non siano mutate le condizioni per le quali sono state prodotte. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 24.

Art. 17. RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche e, pertanto occupati o detenuti in modo non continuativo, ma ricorrente e per un periodo non superiore a sei mesi l'anno, si applica una riduzione pari al 20% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa prevista per la categoria corrispondente.
2. Per le utenze non domestiche che provvedono a proprie spese al riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dall'ufficio comunale competente da presentare, a pena di decadenza, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione del riciclo dei rifiuti speciali assimilati, unitamente alla documentazione richiesta. Per il calcolo della riduzione si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie dell'attività, assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo della categoria corrispondente (Kd), indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
3. La riduzione di cui al comma precedente viene calcolata mediante un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento. La riduzione così determinata potrà essere applicata fino ad un massimo del 50% della parte variabile della tariffa. Nel calcolo dei quantitativi presi in considerazione sono esclusi i rifiuti conferiti al servizio pubblico, i rifiuti speciali non assimilati agli urbani e i rifiuti avviati allo smaltimento.
4. Al fine di agevolare il conferimento di cibo ancora edibile ad associazioni ed altri organismi che lo riutilizzano per ragioni caritative evitando, nel contempo la gestione del medesimo come rifiuto, quando in realtà è ancora utilizzabile, i quantitativi conferiti dalle utenze non domestiche possono essere inclusi nel calcolo dei quantitativi da considerare per l'applicazione della riduzione per avvio a recupero dei rifiuti speciali assimilati. La dimostrazione dei quantitativi di beni alimentari donati è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di idonea documentazione entro i termini di cui al precedente comma 2.
5. Per il primo anno di entrata in vigore del tributo la documentazione dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza dell'ultima rata, con efficacia dal 1° gennaio.
6. Alle utenze non domestiche inattive o con accertata sospensione di attività o non ancora iniziata attività, è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione attestante le condizioni di non utilizzo dei locali. La riduzione sarà riconosciuta per un periodo massimi di 12 mesi e potrà essere rinnovata a fronte di nuova richiesta documentata.

Art. 18. INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di disagio economico-sociale un contributo economico per il pagamento totale o parziale del tributo riferito all'abitazione di propria residenza, facendosi carico del relativo onere.
2. Il beneficio economico è concesso, su domanda dell'interessato da inoltrare annualmente al

competente Servizio socio-assistenziale, ed a condizione che questo dimostri di averne diritto con idonea certificazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente). Il Comune può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni certificate.

3. L'individuazione dei requisiti per la concessione del beneficio, delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste annuali sono disciplinati con apposito atto deliberativo giuntale.
4. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere destinati sia a favore delle famiglie residenti nel Comune e titolari di CARTA FAMIGLIA, sia di quei nuclei familiari che non hanno titolo e non rientrano negli interventi di CARTA FAMIGLIA (es. pensionati mono-nucleo familiare, nuclei familiari composti da sole persone anziane, ecc.).

Art. 19. ESENZIONI.

1. Sono esenti dal tributo:
 - a. i locali e le aree adibite a sedi, uffici e servizi comunali;
 - b. i locali adibiti esclusivamente a sedi delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
 - c. le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune che si trovino in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal competente Servizio socio-assistenziale.
2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questo dimostri di averne diritto. Il Comune può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione. Una volta concessa, l'esenzione compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di ulteriore domanda fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione, su denuncia dell'interessato oppure, in mancanza di dichiarazione, su verifica e accertamento d'ufficio con applicazione delle sanzioni previste.
3. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 20. CUMULABILITA' DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 21. ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI.

1. La Tassa sui rifiuti dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art.33 bis del D.L.248/2007, convertito dalla Legge n.31/2008. In base a tale disciplina il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca (MIUR) provvede a corrispondere direttamente al Comune una somma, concordata in sede di Conferenza Stato-città e Autonomie locali, quale importo forfettario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle Istituzioni scolastiche statali, del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica.

Art.22. TRIBUTO PROVINCIALE

- 1 Ai soggetti passivi della TARI, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504/1992.

- 2 Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo comunale ed è applicato nella misura deliberata dall'Amministrazione provinciale.

Art.23. TARI GIORNALIERA

- 1 A norma dell'art.1 commi 662-665 della Legge n.147/2013, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente (per periodi inferiori a 183 giorni l'anno), con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il tributo è applicato in base ad una tariffa giornaliera.
- 2 La TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%.
- 3 L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 4 Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

Art. 24. DICHIARAZIONE

1. L'imposizione tributaria decorre decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione e determina l'obbligo, per il soggetto passivo, di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali e delle aree.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta su moduli appositamente predisposti, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio occupazione, possesso o detenzione dei locali o delle aree scoperte.
La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'ufficio, che ne rilascia ricevuta, inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fax, posta elettronica certificata o tramite procedura web allestita dal Comune. La dichiarazione si intende presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale oppure nel giorno indicato dal rapporto di spedizione se inviata tramite fax o pec.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma precedente. La denuncia di variazione non è necessaria in caso di mutamento del numero dei componenti il nucleo familiare desumibile dalla risultanze anagrafiche.
5. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni o agevolazioni riferite alle utenze domestiche, devono essere presentate entro il 31 dicembre e gli effetti si producono a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione.
6. Le dichiarazioni o le comunicazioni attestanti i presupposti per riduzioni della tassa o di esclusioni di superficie devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono, ma si producono esclusivamente a partire dall'anno successivo a quello di presentazione.
7. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:
 - a. Generalità dell'occupante, detentore o possessore, residenza e codice fiscale della persona fisica; denominazione o ragione sociale della società e relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale, codice ATECO dell'attività;
 - b. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, numero civico e se esistente il numero dell'interno, superficie tassabile e destinazione d'uso dei locali;

- c. il numero dei soggetti occupanti i locali;
 - d. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi; generalità delle persone fisiche che hanno la rappresentanza della società;
 - e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
8. La dichiarazione di cessata occupazione, detenzione o possesso dei locali e delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario, da un soggetto convivente, da un avente causa o da altro soggetto obbligato, con l'indicazione degli elementi atti a comprovare la cessazione stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
 9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di propria dichiarazione o di accertamento.
 10. La dichiarazione, deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica certificata, la dichiarazione può essere sottoscritta con firma digitale oppure scannerizzata con allegata copia di documento di identità.
 11. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini del tributo disciplinato dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione della tassa dovuta.

Art. 25. RISCOSSIONE

1. La Tassa sui rifiuti è versata mediante modello di pagamento unificato (modello F24) o bollettino di conto corrente postale approvato con apposito decreto ministeriale, o le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. La riscossione ordinaria è svolta attraverso l'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento con indicazione dell'importo dovuto distintamente per tassa rifiuti e tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe e le riduzioni o agevolazioni applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
3. Il numero e le date di scadenza dei versamenti TARI sono stabiliti annualmente con la deliberazione di approvazione delle tariffe. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. E' consentito il versamento in unica soluzione anche per eventuali conguagli riferiti ad anni precedenti o dell'anno in corso.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo dell'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tassa. Resta a carico del medesimo l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.

Art. 26. RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta o alla compensazione con il tributo dovuto a stesso titolo, qualora richiesto dal contribuente.

2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi computati nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione del tributo.

Art. 27. IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale sia inferiore a € 12,00=
2. Non sono eseguibili rimborsi o compensazioni di importo annuale inferiore a 12,00 Euro.
3. Non si procede all'emissione degli atti di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di 12,00 Euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 28. DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nell'ipotesi di accertata situazione di obiettive difficoltà economiche dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario o risultanti da avvisi di accertamento, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a Euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a mezzo di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione della richiesta. Il provvedimento è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima della scadenza del termine di versamento e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà. In caso di mancato pagamento di tre rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, l'intero importo residuo è immediatamente riscuotibile in unica soluzione e non potrà più essere rateizzato.

Art. 29. ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO

1. A norma dell'art.1, comma 692, della Legge n.147/2013, la Giunta comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.
2. Il Comune svolge le necessarie attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. Invitare il contribuente ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree scoperte, idonee alla determinazione delle superfici occupate e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente compilati entro il termine di trenta giorni dalla notifica;
 - b. Utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini o richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. Accedere ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art.2729 del codice civile.

3. Per le operazioni di cui sopra il Comune può avvalersi degli accertatori di cui ai commi 179-182 della Legge n.296/2006, del proprio personale dipendente, di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni.
4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date di scadenza stabilite, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, degli interessi e delle spese di notifica.
5. Nel caso in cui dalle attività di verifica condotte ai sensi del presente articolo venga riscontrata l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, Il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 della Legge n.296/2006, comprensivo del tributo o del maggior tributo dovuto, delle sanzioni, degli interessi e delle spese.

Art. 30. SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00=.
2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00=.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte alla misura di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario informativo di cui all'art.29, comma 2, lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00= a € 500,00=.
5. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori, nella misura del tasso legale. I medesimi sono calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 31. RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi non sia superiore all'importo di 12,00 Euro per singola annualità di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 32 - CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto legislativo 31/12/1992, n.546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri di cui al Decreto legislativo 19/06/1997, n.218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Art. 33 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

2. Dalla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art.1, comma704, della Legge 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, di cui all'art.14, comma 13 del D.L. n.201/2011, nonché della maggiorazione per i servizio indivisibili.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari comunali vigenti in materia tributaria.

Art. 34 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti. In tali casi, in attesa della sua formale modificazione, si applica la normativa sopraordinata.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A – UTENZE DOMESTICHE
CLASSIFICAZIONE ED INDICI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DI
QUELLA VARIABILE DELLA TARIFFA

La tariffa viene determinata considerando gli indici di produttività previsti dalle tabelle 1° e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n.158:

QUOTA FISSA	
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare (Tab 1 - D.P.R. n.158/99) - NORD -
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o Più	1,30

Il coefficiente Kb per la determinazione della quota variabile viene stabilito annualmente con il provvedimenti di determinazione della tariffa , nell'ambito del minimo e massimo previsto dalla tabella seguente:

QUOTA VARIABILE		
Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare (Tab 2 - D.P.R. n.158/99)	
1	0,60	1,00
2	1,40	1,80
3	1,80	2,30
4	2,20	3,00
5	2,90	3,60
6 o Più	3,40	4,10

ALLEGATO B

**ALLEGATO B – UTENZE NON DOMESTICHE
CLASSIFICAZIONE ED INDICI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DI
QUELLA VARIABILE DELLA TARIFFA**

La tariffa viene determinata considerando gli indici di produttività previsti dalle tabelle 3° e 4° dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n.158.

I coefficienti Kc e Kd per la determinazione della quota fissa e di quella variabile vengono stabiliti annualmente con il provvedimento di approvazione della tariffa, nell'ambito del minimo e massimo previsto dalla seguente tabella

Cod Cat	Descrizione Categoria	Kc coefficiente potenziale produzione (quota fissa)		Kd coefficiente di produzione (quota variabile)	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, <i>enti pubblici</i>	0,40	0,67	3,28	5,50
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	2,50	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	4,20	4,90
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi e palestre	0,76	0,88	6,25	7,21
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	3,10	5,22
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	2,82	4,22
7	Alberghi con ristorante, <i>attività ricettive con ristorazione</i>	1,20	1,64	9,85	13,45
8	Alberghi senza ristorante, <i>bed & breakfast, affittacamere</i>	0,95	1,08	7,76	8,88
9	Case di cura e riposo, <i>convitti, caserme</i>	1,00	1,25	8,20	10,22
10	Ospedali	1,07	1,29	8,81	10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52	8,78	12,45
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,91	4,50	7,54
13	Negozi di abbigliamento e <i>articoli sportivi, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli,</i>	0,99	1,41	8,15	11,55

14	Edicola, farmacia, tabaccaio, <i>erboristeria, ricevitoria, ottica, e foto, profumeria, gioielleria, ortopedie e sanitarie</i> , plurilicenze	1,11	1,80	9,08	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	4,92	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	8,90	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbieri, estetista, <i>servizi alla persona</i>	1,09	1,48	8,95	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, <i>riparazione beni di consumo</i>	0,82	1,03	6,76,	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, <i>gommista</i>	1,09	1,41	8,95	11,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	3,13	7,53
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,55	1,09	4,50	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, <i>agriturismo</i>	4,46	9,63	36,54	78,97
23	Mense, birrerie, amburgherie, <i>self-service</i>	3,88	7,63	31,82	62,55
24	Bar, caffè, pasticceria, <i>gelateria, enoteca</i>	3,14	6,29	25,95	51,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	16,55	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	12,60	21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza la taglio	5,74	11,29	47,01	92,56
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	12,82	22,45
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,50	6,92	28,70	56,78
30	Discoteche, night club, sale giochi	1,04	1,91	8,56	15,68